

pressione dell'articolo 25. Ammaestrato dall'esperienza della sorte che tocca agli ordini del giorno, amo meglio rinunziare, e vi rinunzieranno anche i miei colleghi, a quell'ordine del giorno relativo all'articolo 25, ed invece insisterei in questo emendamento.

Presidente. Onorevole Giovanelli, nulla impedisce che l'ordine del giorno, che ella ha proposto all'articolo 25 sia da lei convertito in un articolo aggiuntivo o in un emendamento.

Giovanelli. S'intende allora che il mio emendamento, che propongo all'articolo 8, lo riproporrò all'articolo 25.

Presidente. È nel suo diritto.

Ella non ha che a dare al suo ordine del giorno sull'articolo 25, la forma di articolo aggiuntivo o di un emendamento. Intanto, come l'onorevole Salandra avverte benissimo, qui diviene oziosa quella questione, che trova la sua sede, invece, all'articolo 25.

L'onorevole Borrelli, che si è iscritto su questo articolo, ha facoltà di parlare.

Borrelli. Il secondo paragrafo dell'articolo 8 parla dello spirito aggiuntivo delle miscele e dice che non deve eccedere in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro. Ora questa denominazione, alcool anidro, che si è usata in questa ultima dizione, a me non pare veramente la più acconcia perchè possa tutta la legge conservare quel carattere scientifico che ne ferma quasi il fondamento.

Non parlo delle speciali condizioni nelle quali questo alcool anidro si possa trovare.

Voce dal banco della Commissione. Siamo all'articolo 8.

Presidente. Onorevole Borrelli, siamo all'articolo 8. È in discussione l'ottavo!

Una voce. L'ottavo del Ministero corrisponde al decimo della Commissione.

Borrelli. Io parlo dell'ottavo del Ministero.

Presidente. Ma siamo all'ottavo della Commissione.

Borrelli. Allora mi riservo di parlare sul decimo.

Presidente. L'onorevole Balsamo è presente?

Balsamo. Sono presente.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Balsamo. Anche io mi sono iscritto all'articolo 8 del Ministero, ossia 10 della Commissione.

Presidente. Allora parlerà all'articolo 10.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Quattrocchi.

Quattrocchi. L'articolo 8 della Commissione si compone di diversi commi. Il primo comma ri-

guarda appunto la restituzione della tassa pagata all'interno sugli spiriti nei casi di esportazione dei vini, mosti e liquori con essi conciatati. Siccome su questo comma ci sono vari emendamenti, uno dei quali firmato dall'onorevole Pavoncelli ed altri, lascio all'onorevole Pavoncelli, certo più competente di me, il sostenere la sua proposta, poichè così sosterrà anche la mia.

Rivolgo peraltro preghiera al ministro, ed alla Commissione perchè vogliamo accettarla restituendo, invece del 90 per cento, la tassa per intero, appunto perchè ciò facendo si verrebbe realmente in aiuto della produzione vinicola, mentre nel caso contrario si verrebbe a diminuire il vantaggio che la legge apporterà all'agricoltura ed al prodotto vinicolo e si danneggerebbero maggiormente le gravi condizioni del mercato, diminuendo l'esportazione dei vini. Io voterò la legge, ma non con quell'animo col quale la voterei se l'emendamento che svolgerà l'onorevole Pavoncelli fosse favorevolmente accolto.

Dopo questo, passo al terzo comma dell'articolo. Tra Commissione e Ministero è stabilito questo, che:

“ A partire dal primo giorno di gennaio 1890, il rimborso o l'abbuono della tassa per lo spirito aggiunto ai vini sarà subordinato all'impiego di alcool etilico puro o di spirito di vino. ”

Io non voglio dimostrare la giustezza di tale proposta, e però senza associarmi all'emendamento dell'onorevole Vastarini, che domanda che dessa entri in vigore fino dal momento che la legge verrà accolta, proporrei che invece del primo gennaio 1890 si dicesse, primo novembre 1889.

Apprezzo le ragioni, che hanno motivato la proposta della Commissione e del Ministero, che si deve cioè dare la possibilità ai commercianti di esportare quel vino, che fino ad ora hanno mescolato con alcool di cereali e che bisogna dare il tempo ai fabbricanti di formare uno *stock* abbondante di alcool etilico puro o di vino per operare le nuove miscele; ma, mentre mi rendo conto di queste difficoltà, e non accetto perciò l'emendamento proposto dall'onorevole Vastarini-Cresi, m'impressiona moltissimo il vedere che si viene a stabilire la data del 1° gennaio 1890.

In questo modo mi pare che noi renderemo frustranee per quest'anno le disposizioni della legge, poichè quell'alcool che è stato ritenuto nocivo, si comprerà a più buon mercato, e così avremo dato tempo alla speculazione di mescolarlo coi vini, togliendo al prossimo prodotto il beneficio che vogliamo dargli.